

TI_GERICHTE 32.2022.86 vom 25. November 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-11-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2022.86

FR: TI_GERICHTE 32.2022.86 du 25 novembre 2022

IT: TI_GERICHTE 32.2022.86 del 25 novembre 2022

Regeste

Ufficio AI ha interrotto prima formazione di un assicurato per violazione del dovere di collaborare. Conferma del provvedimento d'interruzione. Trasmissione atti all'amministrazione per accertare offerta di collaborazione fatta dall'assicurato per ev. decidere nuovo provvedimento professionale

Erwägungen

E. 7

cpv. 2 lett. b e c LAI). È considerato ragionevolmente esigibile ogni provvedimento che serve all'integrazione dell'assicurato; fanno eccezione i provvedimenti che non sono adatti allo stato di salute dell'assicurato (art. 7a LAI). Le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate ai sensi dell'art. 24 cpv. 4 LPGA segnatamente se l'assicurato non ha adempiuto a quanto stabilito dall'art. 7 LAI (art. 7b cpv. 1 LAI). Da ultimo, la decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa dell'assicurato (art. 7b cpv. 3 LAI). 2.4. Nel caso in esame, come visto al consid. 1.1, terminata la formazione quale assistente di manutenzione per autoveicoli, l'Ufficio AI ha riconosciuto all'assicurato i costi supplementari di una prima formazione professionale quale meccanico di manutenzione per automobili presso la _____ per il periodo 1° settembre – 31 agosto 2024. Come riportato al consid. 1.2, con scritto del 28 marzo 2022 la consulente AI ha elencato le problematiche riscontrate a scuola e sul posto di lavoro, diffidando l'assicurato a rispettare le direttive indicate, le quali sono state da lui accettate il 13 aprile 2022 mediante sottoscrizione delle stesse. Dagli atti risulta in particolare che il 12 maggio 2022 l'assicurato è stato trovato “ nascosto nel locale materiale infiammabili a fumare e guardare il telefono ” (cfr. e-mail 12 maggio 2022 del datore di lavoro alla consulente AI, pag. 382 inc. AI), mettendo quindi in grave pericolo personale e materiale. Il giorno stesso il datore di lavoro ha inviato all'assicurato una raccomandata a mano in cui, stigmatizzando l'accaduto, lo ha perentoriamente invitato a rispettare le misure di sicurezza pena l'annullamento del contratto di tirocinio (pag. 366 inc. AI). In data 28 luglio 2022 il datore di lavoro ha scritto un'email alla consulente AI dove ha riferito che l'atteggiamento dell'assicurato verso il lavoro è “ peggiorato molto ”. Il 4 agosto 2022 il datore di lavoro le ha anche trasmesso il verbale (controfirmato dal ragazzo) di una discussione avuta il giorno precedente con l'interessato in cui sono state poste le regole che, in caso di mancato rispetto, avrebbero giustificano il licenziamento immediato: “ non saranno più tollerati ritardi sopra i 15 minuti senza aver avvisato, non saranno più tollerate discussioni sul lavori da eseguire o eseguiti in modo diverso da quello richiesto, non sarà più accettato il non rispetto delle regole di sicurezza (come spiegato chiaramente nel fascicolo _____) e delle regole aziendali, per recuperare i vari ritardi lavorerà (l'assicurato, n.d.r.) tutti i sabati di settembre poi dopo uno al mese sempre in coppia con il

capo officina (orario 8.30 -12.00)”. Infine, con rapporto finale 6 ottobre 2022 la consulente AI ha rilevato che in data 21 settembre 2022 il datore di lavoro dell’assicurato l’ha informata di aver dovuto sciogliere il contratto di tirocinio non avendo il ragazzo rispettato la diffida del 28 marzo 2022 e la sua dichiarazione del 13 aprile 2022 dove accettava quanto intimatogli di eseguire. La consulente ha poi precisato (sottolineatura del redattore): “ ... Il DL ha più volte, in seguito alla Diffida, dovuto intervenire con degli ulteriori incontri in presenza dell’Ispettore di Tirocinio in quanto l’assicurato non rispettava obiettivi, regola, orari, relazioni / comunicazione, lavori richiesti . L’ultimo incontro avvenuto in data 04.08.2022 In data 6.10.2022 riceviamo la conferma dello scioglimento. In data odierna pertanto richiediamo l’interruzione della Garanzia N. decisione _____ per mancata collaborazione con effetto retroattivo al 21.09.2022. Informo la Cassa per interruzione versamento IG.” (Doc. 148). L’interruzione del provvedimento professionale è stato poi formalizzato con la decisione contestata. Con il ricorso l’assicurato non contesta quanto successo, tantomeno l’esigibilità e l’adeguatezza del provvedimento professionale ordinato. Sostiene – per quanto è dato di comprendere – che il lavoro svolto presso il garage non corrispondesse più alla sua formazione di meccanico d’auto. Ora, tale motivazione non giustifica il suo comportamento non collaborativo. Sarebbe stato sufficiente che egli ne avesse parlato con il responsabile di tirocinio e, se del caso, con l’ispettore di tirocinio. La messa in pericolo del personale e del materiale da parte dell’assicurato, l’aver disatteso alle direttive del datore di lavoro, contravvenendo quindi agli impegni presi con la firma della diffida del 28 marzo 2022 non possono che essere ritenuti una mancata collaborazione ai sensi della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3). Inoltre l’assicurato non può sostenere che il contratto di tirocinio sia stato interrotto in modo repentino. Si ricorda, come riportato sopra, che diverse volte egli è stato reso attento sulle conseguenze della mancata collaborazione. Per il resto va fatto presente che l’iter formativo professionale intrapreso è dal profilo medico esigibile. Non è stata infatti fatta valere alcuna controindicazione d’ordine medico, né essa risulta dalla documentazione agli atti. In queste circostanze, dunque, con riferimento all’art. 21 cpv. 4 LPGa menzionato nella diffida del 28 marzo 2022, nonostante che l’assicurato abbia sottoscritto il relativo formulario di impegno, rettamente l’Ufficio AI ha interrotto il provvedimento professionale per violazione dell’obbligo collaborazione (cfr. a tal riguardo il regesto DTF 139 V 399, ove in assenza di un valido motivo, quale ad esempio una violazione dell’obbligo di collaborare, l’assicurazione per l’invalidità non può porre termine prematuramente e unilateralmente a una riformazione professionale, ciò, come visto, non è stato il caso). Ne consegue che, confermata la decisione contestata, il ricorso va respinto. 2.5. Se la persona assicurata decide di revocare il rifiuto di collaborare, per il futuro il nesso di causalità tra il danno (inteso come insorgenza o aggravamento dell’invalidità; cfr. STF 8C_394/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 3.2; n.d.r.) ed il comportamento (inteso come violazione dell’obbligo di collaborazione) viene sostanzialmente meno. Pertanto, a partire da questo momento e con effetto per il futuro, si deve esaminare se la precedente riduzione o rifiuto della prestazione debba essere confermata o meno (cfr. Kieser, op. cit., art. 21 n. 164, pag. 446 con citazioni, cfr. anche Brunner/Vollenweider, Basler Kommentar Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, art. 21 n. 94, pag. 326). Al riguardo, secondo la giurisprudenza riassunta nella sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3.3 , con riferimento a DTF 139 V 590 s consid. 6.3.7.5 (critico Brunner/Vollenweider, op. cit. , art. 21 n. 95, pag. 327) , il TF, nell’ambito delle sanzioni da comminare ai sensi dell’art. 43 cpv. 3 LPGa, ha stabilito che se la collaborazione rifiutata viene fornita in un momento

successivo, la sanzione inflitta può riguardare solo il periodo di tempo in cui la collaborazione è stata rifiutata (DTF 139 V 585 consid. 6.3.7.5). Il nesso causale tra la sospensione delle prestazioni e la violazione dell'obbligo di collaborazione cessa al più tardi con la dichiarazione di disponibilità a collaborare. Tale disponibilità a collaborare va considerata come una nuova domanda (sentenze 9C_994/2009 del 22 marzo 2010 consid. 5, 8C_733/2010 del 10 dicembre 2010 consid. 5.6). Il momento decisivo è quello in cui la persona assicurata revoca il suo rifiuto e si dichiara disponibile a sottoporsi al provvedimento, e si deve esaminare per il futuro se il precedente rifiuto delle prestazioni debba essere ripristinato (STF 9C_994/2009 del 22 marzo 2010). Nel caso in disanima, per la prima volta con il ricorso l'assicurato ha fatto presente di essere "...finalmente riuscito a trovare un garage a _____ con il quale ho potuto stipulare un nuovo contratto di tirocinio", precisando poi "il lavoro intrapreso mi interessa e soddisfa molto e sono intenzionato a portare regolarmente a termine il percorso formativo". Pertanto, in applicazione del succitato principio, preso atto della volontà dell'assicurato – comunicata con il presente ricorso – di terminare la formazione professionale, ancorché presso un altro datore di lavoro, si giustifica la trasmissione all'Ufficio AI degli atti affinché, dopo aver eseguito i necessari approfondimenti, si pronunci sulla (nuova) richiesta di assunzione di provvedimenti professionali. In tale prospettiva l'amministrazione valuterà il contratto stipulato il 24 novembre 2022 dall'assicurato con la ditta _____ in qualità di meccanico di manutenzione per veicoli leggeri per il periodo 7 dicembre 2022 – 31 agosto 2024, contratto allegato al ricorso (doc. A3). Nell'ambito della valutazione l'Ufficio AI terrà inoltre conto del rapporto 7 febbraio 2022 del nuovo datore di lavoro favorevole al ragazzo prodotto con il ricorso (doc. A4). Da ultimo, come rilevato nella risposta di causa, in via sussidiaria l'amministrazione dovrà esaminare l'eventualità del diritto alla rendita.

2.6. Visto quanto sopra, confermata la legalità dell'interruzione del provvedimento di prima formazione professionale presso la ditta _____, la decisione va confermata. Gli atti sono trasmessi all'Ufficio AI affinché, mediante eventuali approfondimenti istruttori, si pronunci sul diritto ad ulteriori provvedimenti professionali e, ove necessario, sull'eventuale diritto alla rendita.

2.7. Secondo l'art. 69 cpv. 1 bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell'art. 83 LPGa in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGa nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.